SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ———

N. 537

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO)

di concerto col Ministro dell'interno (MARONI)

col Ministro delle finanze (TREMONTI)

e col Ministro della pubblica istruzione
(D'ONOFRIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – In relazione a quanto previsto dai protocolli di collaborazione culturale per i trienni 1988-1990 e 1991-1993, è stato firmato a Tunisi un Accordo bilaterale in materia scolastica il 19 luglio 1991, che riguarda la scuola italiana di Tunisi e le iniziative scolastiche tunisine a Mazara del Vallo.

A Tunisi funziona una scuola italiana privata legalmente riconosciuta in tutte le sue classi. Nell'arco degli anni 1983-1988 in detta «scuola italiana» sono stati presenti tre livelli: elementare, medio e liceo (quinquennale).

L'istituto è sito al numero 6 della Avenue Haroun Erachid - 1002 Mutuelleville ed è alloggiato in un edificio il cui fitto è a carico dell'ente gestore.

Complessivamente era frequentato da circa cinquanta alunni italiani e vi erano destinati quattro docenti di ruolo inviati dal Ministero degli affari esteri, oltre ai docenti ed al preside assunti con contratto privato dall'ente gestore.

La scuola, aperta attualmente solo agli alunni italiani e senza nessun riconoscimento da parte delle autorità locali, ha avuto difficoltà di funzionamento negli ultimi anni a seguito di restrizioni operate di fatto nei confronti dei nostri docenti, verso i quali unilateralmente erano stati nel passato concessi alcuni benefici.

A Mazara del Vallo invece funzionano sei corsi per alunni tunisini, con tre docenti tunisini, ospitati presso una scuola elementare (secondo circolo didattico).

L'Accordo regolarizza la situazione dell'esistenza di fatto della scuola italiana funzionante a Tunisi e dei corsi tunisini funzionanti a Mazara del Vallo, nonchè del relativo personale. Si sono previsti alcuni benefici sia per la scuola sia per il personale.

Con il riconoscimento dell'istituzione e con aspetti da convenire comunque tra le Parti, si apre la via alla possibilità di accordi futuri sul riconoscimento dei titoli di studio anche dalla parte tunisina ed allo sviluppo di tale scuola come istituzione bilingue e biculturale con l'integrazione del curricolo degli studi con discipline locali.

In particolare l'Accordo prevede:

il riconoscimento e la regolamentazione delle istituzioni in oggetto e del relativo personale;

l'impegno ad esaminare la possibilità di concludere un accordo internazionale per concedere, in condizioni di reciprocità, benefici ed esenzioni, relativi a tasse e dogana, al personale dei ruoli dello Stato assegnato a tali istituzioni;

facilitazioni amministrative per il rilascio del visto di entrata al personale;

esenzioni doganali per importazioni di materiale didattico per la scuola;

ammissione, a condizioni da stabilire tra le Parti, di alunni del Paese ospitante o stranieri nelle scuole in parola.

Si ritiene pertanto che il riconoscimento dell'istituzione scolastica da parte delle autorità tunisine possa permettere una espansione dell'attività da parte della nostra scuola che, oltre a garantire il servizio scolastico a studenti italiani temporaneamente residenti in tale Paese, permetta anche una diffusione della lingua e della cultura italiane presso gli studenti locali.

L'Accordo non comporta nuovi oneri poichè la scuola, in quanto privata, è a carico dell'ente gestore e può godere di

contributi in personale o fondi da parte del Ministero degli affari esteri. In effetti, la scuola già gode di assegnazione di personale di ruolo e di benefici in denaro e materiale didattico da parte di questa Amministrazione.

Per quanto riguarda, infine, le facilitazioni in materia doganale previste all'articolo 6 per il personale docente italiano e quelle riguardanti l'invio dei libri di testo e delle pubblicazioni indicate nell'articolo 8, le relative modalità di applicazione sono

stabilite con apposita convenzione; tuttavia dette agevolazioni vengono concesse a condizioni di reciprocità dagli Stati interessati.

Pertanto, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, quindi, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCOEDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED: IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA SCUOLA ITALIANA DI TUNISI ED ALLE INIZIATIVE TUNISINE IN ITALIA

Con riferimento all'accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la. Tumisia, firmato a Tumisi il 17 settembre 1981, e al protocollo esecutivo valido per il triennio 1988-1990, firmato a Tumisi il 29 aprile 1988, il Governo della Repubblica di Tumisia ed il Governo della Repubblica Italiana - prendendo atto dell'esistenza in Tumisi di una Scuola italiana che impartisce insegnamenti corrispondenti ai programmi scolastici italiani del ciclo primario e secondario e che rilascia in loco i relativi titoli di studio aventi valore legale per lo Stato italiano:

- prendendo atto dell'esistenza a Kazara del Vallo (Trapani), di corsi scolastici, nei quali si impartiscono insegnamenti corrispondenti ai programmi scolastici tunisini;
- convinti che lo sviluppo dei legami culturali e di cooperazione che uniscono l'Italia e la Tunisia passa anche attraverso l'apprendimento e la diffusione delle rispettive lingue;

hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

Lo status di istituzione scolastica a scopo non di lucro è riconosciuto alla Scuola italiana di Tumisi che beneficia dello stesso regime di esenzioni in vigore per le analoghe istituzione scolastiche tunisine.

ART. 2

Lo status di Corso per l'insegnamento della cultura e della lingua tumisina è riconosciuto alle iniziative scolastiche tumisine in atto a Mazara del Vallo.

ART. 3

La scuola italiana è gestita da un Comitato Gestore ed è sottoposta alla vigilanza ed alla supervisione dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

Detto Comitato di gestione è il solo organismo responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della scuola. Esso potrà peraltro beneficiare, all'occorrenza, di contributi finanziari diretti o indiretti, a valere sul bilancio ministeriale ordinario, da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano.

La scuola italiana è controllata dalle Autorità italiane.

Il personale proveniente dai ruoli statali è designato dallo Stato italiano ed è ugualmente controllato dalle autorità nazionali per tutto ciò che concerne gli aspetti giuridici ed amministrativi delle attività di insegnamento.

L'organizzazione della scuola italiana deve rispettare le regole di sicurezza e di igiene previste non solamente dalla legislazione dello Stato di origine ma anche da quella dello Stato ospitante.

La sede di detta istituzione scolastica potrà pertanto essere sottoposta, nei settori di cui sopra, ad ispezioni da parte dello Stato ospitante.

La sede attuale della Scuola italiana potrà essere cambiata in relazione alle necessità e su decisione dei responsabili della sua gestione.

Il cambiamento di sede dovrà essere notificato sia alle Autorità dello Stato di origine che dello Stato ospitante.

I locali dell'istituzione devono essere separati da quelli della Rappresentanza Diplomatico o Consolare e non possono avere titolo ad alcun privilegio od immunità previsti dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.

ART. 4

La direzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola italiana, a livello primario e secondario di primo e secondo grado, sono affidati al personale direttivo dei rispettivi livelli nominato dal Comitato Gestore ovvero dall'Autorità italiana competente.

ART. 5

Gli insegnanti della Scuola Italiana sono nominati sia dallo Stato italiano che dal Comitato Gestore.

Gli insegnanti nominati dallo Stato Italiano provenienti dai ruoli statali restano a carico della Previdenza Sociale Italiana.

Il personale docente e non docente nominato dal Comitato Gestore è soggetto alla legislazione locale e può essere assunto sia in Italia che in Tunisia. Nel caso sia assunto in Italia esso potrà optare scegliendo di restare a carico della Previdenza Sociale Italiano ovvero essere assoggettato al regime dell'Assicurazione Sociale tunisina. Nel caso sia assunto in Tunisia esso è sottoposto al regime tunisino se è di nazionalità tunisina ovvero se si tratta di cittadini di altra nazionalità che godono dello status di residenti permanenti.

ART. 6

Ciascuna parte contraente si impegna ad esaminare la possibilità di concludere, secondo le procedure previste dalle rispettive normative, un Accordo internazionale avente lo scopo di autorizzare, con riserva di reciprocità, l'esenzione temporanea dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione delle masserizie ed effetti personali, compresa un'autovettura per trasporto passeggeri, al personale proveniente dai ruoli statali che, in ragione dell'assegnazione presso le istituzioni scolastiche che formano l'oggetto del presente Accordo, venga a trasferire la propria residenza nello Stato ospitante.

Tali benefici sono strettamente personali e possono essere accordati una sola volta nel corso della durata della missione.

Le masserizie, gli effetti personali e l'autovettura devono essere riesportati dal personale beneficiario alla fine della propria missione. Gli stessi possono anche essere ceduti, ma la dessione da parte del beneficiario a titolo oneroso o gratuito, di un oggetto in esenzione, è considerata come un'importazione dall'estero, soggetta in ogni caso al regime di diritto comune.

Ciascuma delle due Parti contraenti accorda ugualmente al personale delle Istituzioni scolastiche dell'altra Parte, a condizione di reciprocità, le facilitazioni amministrative concernenti il rilascio del visto di entrata

e del permesso di soggiorno.

La retribuzione di detto personale o di quello reclutato dal Comitato di Gestione della Scuola italiana è sottoposta al regime previsto dalla Convenzione fra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione firmato il 16.5.1979.

ART. 7

Gli insegnamenti impartiti dalle rispettive istituzioni scolastiche sono conformi ai programmi ed ai metodi pedagogici in vigore nei rispettivi Paesi.

Al termine di ciascun anno scolastico tali istituzioni rilasciano agli alunni i prescritti certificati o titoli di studio. Le modalità per l'amissione e frequenza ed i programmi di insegnamento sono determinati con riferimento alla normativa in vigore rispettivamente in Italia per la Scuola italiana di Tunisi ed in Tunisia per il Corso tunisino di Mazara del Vallo.

I programmi di insegnamento devono includere, per tutti gli allievi um insegnamento della civiltà, ed in particolare della lingua, della storia e della geografia del Paese ospitante.

Per quanto riguarda il calendario scolastico il totale dei giorni di lezione, delle festività e delle vacanze scolastiche deve essere, nel rispetto delle feste locali dei due Paesi, uguale a quello in vigore nelle istituzioni scolastiche del Paese di origine.

ART. 8

Le due Parti si accordano di consentire l'importazione in franchigia speciale dei libri di testo, delle pubblicazioni e del materiale didattico necessario al funzionamento della Scuola.

ART. 9

L'accesso alle istituzioni scolastiche previste dal presente Accordo è aperto prioritariamente ai cittadini dello Stato di origine.

Detto accesso è ugualmente consentito, secondo condizioni da stabilire fra le Parti, ai figli dei cittadini dell'altro Stato e, nel limite dei posti disponibili, ai figli dei cittadini di altro Paese residenti nel Paese ospitante.

ART. 10

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le parti si saranno notificate l'àvvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di approvazione dell'Accordo stesso. Esso avrà la medesima durata dell'Accordo Culturale italotumisino firmato a Tunisi il 17.9.1981. Sarà rinnovato tacitamente ad ogni ulteriore rinnovo dell'Accordo Culturale medesimo, a meno che una delle Parti lo denunci con preavviso di sei mesi dallo scadere di ciascun periodo.

"Fatto a Tunisi, addi diciannove luglio 1991, in duplice originale, rispettivamente nella lingua italiana e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede".

PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA TUNISINA